



COMUNE PONTE NIZZA

Via Roma 45

27050 PONTE NIZZA (PV)

Tel. N. 0383 59131

fax 0383 549018

e-mail: info@comune.pontenizza.pv.it

pec: comune.pontenizza@legalpec.it

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 02/10/2021

OGGETTO: Incarico ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021.

IL SINDACO

Premesso:

- 1) che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di certificazioni verdi COVID-19, deve controllare le predette certificazioni a riguardo l'accesso agli uffici comunali;
- 2) che Cristina Giacomotti, dipendente dell'Unione Terre dei Malaspina responsabile del Servizio Demografico e Vigilanza cat. D, è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- 3) che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- 4) che il presente atto integra il contratto di lavoro nonché la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del codice della privacy;
- 5) che le violazioni delle presenti istruzioni comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

DECRETA

- di incaricare Cristina Giacomotti – dipendente dell'Unione Terre dei Malaspina responsabile del Servizio Demografico e Vigilanza - ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021.

A tale scopo sarà necessario attenersi alle seguenti istruzioni che devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni e richieste di risarcimento danni:

- a) leggere e conoscere l'articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021, il cui testo è riportato al fondo della presente delega;
- b) per le operazioni di controllo che consistono in quanto descritto nell'allegato n. 2 è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'ente;
- c) in particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.
- d) è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- e) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- f) è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e

conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione;

g) è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Segretario Comunale per le ulteriori incombenze;

i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;

j) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;

k) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile.

- di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato sul Portale "Amministrazione Trasparente", Sezione Principale, denominata "Personale", sottosezione, denominata "Incarichi di vertice".

Il presente incarico ha durata fino a revoca dello stesso



Il SINDACO
Pernigotti Celestino

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le disposizioni ricevute

L'incaricato alle verifiche



Art. 13. dpcm 17 giugno 2021

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile

descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei

verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Allegato 2 – Controllo Green Pass

Come avviene la verifica

La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio **documento di identità** in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.